

**Tribunale di Nocera Inferiore**

**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**Giudice: dott. Sergio De Luca**

**Ordinanza di nomina di Commissario giudiziale e sequestro per illecito amministrativo (artt  
45 ss. d.lgs. 231/2001)**

*Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2011*

*Omissis.*

**Questioni preliminari**

In via preliminare, occorre dar conto dell'eccezione sollevata nel corso dell'udienza camerale dal difensore della Alfa, secondo cui la richiesta del P.M. sarebbe improcedibile, in quanto fondata su un atto abnorme; più precisamente, si sostiene, non è ben chiaro in base a quale disposizione, che l'inquirente avrebbe dovuto iscrivere, a carico degli enti, un procedimento avente un numero di RGNR diverso da quello attribuito ai singoli indagati e che non sarebbe in ogni caso consentita l'iscrizione nel medesimo procedimento dei soggetti collettivi e delle persone fisiche.

L'eccezione è del tutto destituita di fondamento.

Nel D.LGS. 231/01, che disciplina la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato, non vi è traccia di norme che giustificano l'assunto difensivo ed è al contrario esplicita la preferenza espressa dal legislatore per una trattazione unitaria, tanto che la separazione può essere disposta solo in casi eccezionali, in presenza delle condizioni elencate nell'art. 38 del D. citato.

Non si esclude che il P.M. possa propendere per l'instaurazione di un procedimento autonomo, da riunire a quello principale, attese le divergenze di disciplina, in tema di criteri d'imputazione della responsabilità e procedura, ma una scelta diversa, che lascerebbe comunque spazio, in caso di necessità, ad un'eventuale separazione, non potrebbe certo essere definita abnorme, nel senso che a tale categoria d'invalidità viene attribuito dalla giurisprudenza di legittimità.

È infatti abnorme, sotto il profilo strutturale, solo l'atto che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,

al di là di ogni ragionevole limite; l'abnormità funzionale concerne invece quegli atti che, pur non estranei al sistema normativo, determinino la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Nella specie, non ricorre alcuna delle due ipotesi di abnormità, posto che la scelta del P.M. non ha evidentemente comportato una stasi processuale, né potrebbe essere considerata avulsa dai principi che regolano la responsabilità degli enti, la cui posizione, come si è visto, deve invece essere preferibilmente valutata, per espresso disposto di legge, insieme a quella delle persone fisiche indagate dei reati presupposti.

Quel che conta è che nei confronti dell'ente venga formulata una specifica e separata contestazione, avente ad oggetto l'illecito amministrativo dipendente dal reato, come testualmente previsto dall'art 59 D. citato, disposizione che nella vicenda in esame risulta pienamente rispettata, avendo il P.M. formulato imputazioni autonome, a carico della Alfa e della Beta, contenenti i dati identificativi dei due enti, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché l'indicazione dei reati da cui gli illeciti dipendono e dei relativi articoli di legge.

Consegue il rigetto dell'eccezione.

### **Gravi indizi in ordine ai reati presupposti**

Sui fatti oggetto d'imputazione questo Ufficio ha già emesso, in data ..., un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, a carico dei singoli indagati.

In quel provvedimento, si è dato ampio conto delle risultanze investigative e delle conclusioni che era possibile trarne, in termini di ricostruzione cronologica degli eventi, inquadramento giuridico delle condotte e responsabilità delle persone fisiche chiamate a risponderne, pur nell'ambito di una valutazione necessariamente provvisoria, tipica della fase cautelare.

I medesimi fatti-reato costituiscono anche il presupposto della richiesta cautelare formulata dal P.M. ai sensi degli artt. 45 ss. del D.LGS. 231/01, di talché la decisione sul punto dovrà necessariamente tener conto delle conclusioni già raggiunte all'atto dell'applicazione delle misure personali e reali, non senza considerare che le stesse hanno finora trovato sostanziale conferma nelle pronunce adottate in sede d'impugnazione, oltre che nelle confessioni, più o meno ampie, rese da taluni degli indagati (cfr., in particolare, interrogatori di ...).

Una delle condizioni richieste dall'art. 45 citato, infatti, è la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato,

responsabilità che si configura, a norma dell'art. 5, quando uno dei reati espressamente elencati dal legislatore sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio del soggetto collettivo, da persone che rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente medesimo, o di una sua autonoma unità organizzativa, ovvero da soggetti che operino alle dipendenze o sotto la vigilanza degli amministratori; sempre che non si dimostri la sussistenza di una delle cause di esonero della responsabilità previste dall'art. 6.

Di qui l'importanza di stabilire, in via preliminare, se ricorrano gravi indizi di uno dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti, se questi ultimi ne abbiano tratto vantaggio e quale rapporto intercorra con le persone fisiche cui gli illeciti sono materialmente attribuibili. Questioni tutte già analiticamente affrontate e risolte nella richiamata ordinanza cautelare, che va dunque allegata al presente provvedimento ed alla quale si può rimandare integralmente, per un'analisi completa del quadro indiziario, sia in relazione alla effettiva configurabilità dei reati presi in considerazione dal P.M. ed elencati in premessa, sia con riguardo alle responsabilità dei singoli ed al loro rapporto con gli enti nei cui confronti in questa sede si procede.

Nel prosieguo della motivazione, ci si limiterà, pertanto, ad una sintetica precisazione degli elementi dai quali più specificamente può essere desunta la responsabilità degli enti in quanto tali, per poi passare all'analisi dei profili cautelari e dei criteri di scelta della misura.

### **Responsabilità degli enti**

L'ordinanza appena richiamata fornisce un quadro sufficientemente esaustivo degli elementi da cui si desume la gravità degli indizi raccolti, in ordine ai reati cui il P.M. ricollega gli illeciti amministrativi contestati all'Alfa e alla Beta.

In particolare, se, da un lato, si è ritenuto non sufficientemente provato il coinvolgimento negli illeciti dei due legali rappresentanti delle società, ... e ..., dall'altro, si è pur chiarito come entrambe le aziende in questione fossero in realtà gestite da ..., in piena autonomia e con illimitati poteri di amministrazione. All'estromissione dei due rappresentanti legali, si è anzi pervenuti proprio perché gli stessi risultavano sostanzialmente estranei alla conduzione delle due aziende, quanto meno per la parte che attiene alle attività commerciali oggetto d'indagine, tanto da far ritenere che alle cariche formali non corrispondesse un reale potere di gestione, che spettava, invece, al solo ...

E non v'è dubbio che quest'ultimo indagato - come ampiamente evidenziato nella citata ordinanza - sia invece coinvolto a pieno titolo non soltanto nella realizzazione dei reati fine che gli vengono

specificamente addebitati (capi 3 - 8 - 9 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22), ma anche nelle **associazioni per delinquere** descritte ai capi la) - lb) e le), **cui ha partecipato in posizione apicale e proprio nella veste di amministratore di fatto** della Alfa e della Beta.

Orbene, è esattamente con riferimento a tali reati associativi che occorre stabilire se ricorrano le condizioni richieste dall'art. 5 del D.LGS. 231 del 2001 per l'attribuzione di una corrispondente responsabilità da illecito amministrativo a carico dei due enti.

**Nessuno dei reati scopo contestati ai singoli indagati** - ed in particolare a ... - **rientra infatti nel novero di quelli elencati negli articoli 24 ss. del D.** citato (o in altre specifiche norme di legge), per i quali soltanto, a mente dell'espresso disposto di cui all'art. 2, l'ente può essere chiamato a rispondere a titolo di illecito amministrativo.

L'art. 24-ter, introdotto dalla L. 94 del 2009, in vigore dall'8 agosto 2009, contempla invece espressamente, al comma 2, un'ipotesi di responsabilità dell'ente in relazione al delitto previsto dall'art. 416 c.p., per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per il tempo minimo di un anno.

In proposito, va peraltro evidenziato che, ben prima dell'entrata in vigore della citata novella, un'analoga forma di responsabilità amministrativa degli enti, ugualmente punita con sanzioni pecuniarie e interdittive, era stata introdotta dall'**art. 10 della legge 146 del 2006**, in relazione ai delitti di criminalità organizzata transnazionale, vale a dire ai delitti di associazione per delinquere commessi in presenza di una delle condizioni richieste dall'art. 3 della legge citata, cui si è più volte fatto riferimento nell'ordinanza cautelare.

Ne deriva che, in relazione ai reati associativi contestati ai capi la) - lb) e lc) rispetto ai quali è stata già affermata la configurabilità delle condizioni previste dal citato art. 3, trattandosi di associazioni per delinquere impegnate in attività criminali che in parte si svolgevano anche al di fuori del territorio nazionale e con la partecipazione di complici del luogo, a loro volta aggregati al sodalizio sussistono senz'altro i presupposti richiesti dalla normativa in esame per l'attribuzione di una corrispondente responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Resta quindi da stabilire se detti illeciti, certamente commessi da un soggetto che, di fatto, ha assunto in via esclusiva la gestione della Alfa e della Beta, come pure ampiamente chiarito nell'ordinanza cautelare, siano stati anche perpetrati nell'interesse o a vantaggio delle citate ditte.

In proposito, occorre innanzitutto sottolineare che, secondo l'interpretazione corrente, la locuzione normativa in argomento non contiene un'endiadi, in quanto i due termini, "interesse" e "vantaggio",

esprimono concetti giuridicamente diversi; si deve infatti "distinguere un interesse a monte della società ad una locupletazione prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente" (in tal senso Cass. Pen., Sez. II, n. 3615 del 20/12/'05).

Va ancora precisato che i termini "interesse" e "vantaggio" non possono essere ritenuti equipollenti a quello di "profitto" del reato, essendo senz'altro possibile, in linea teorica, ed anche in concreto, che un soggetto giuridico decida di contribuire alla commissione di un reato, in vista di un interesse proprio diverso da quello della mera partecipazione alla divisione degli utili immediatamente derivanti dall'illecito.

In tal senso, milita non soltanto il dato letterale - l'impiego dei termini interesse e vantaggio, in luogo di quella di profitto, pure ripetutamente utilizzato in altre disposizioni del medesimo D.LGS. - ma anche lo spirito della disposizione, che va ragionevolmente ricondotto all'intento del legislatore di escludere ogni forma di responsabilità dell'ente collettivo soltanto nelle ipotesi in cui i suoi rappresentanti abbiano agito per finalità completamente estranee alla politica d'impresa, vale a dire nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, secondo l'esplicito riferimento contenuto nel capoverso dell'art. 5.

A sostegno di una simile interpretazione, per quanto non si rinvenano decisioni sul punto specifico, può peraltro essere richiamata la motivazione della sentenza adottata dalla Corte di Cassazione, sez. VI, nel proc. La Fiorita (n. 32627 del 23/06/2006).

Investita, tra l'altro, della questione relativa all'esatta determinazione della nozione di "profitto di rilevante entità", richiamata, in tema di condizioni per l'applicazione di misure interdittive, dall'art. 13 lett. a) del D.LGS. in esame, la Corte ha chiarito che il profitto menzionato dall'art. 13 non corrisponde alla nozione di profitto cui si riferiscono le disposizioni in materia di confisca, dovendo optarsi per un concetto di profitto dinamico, più ampio, che arrivi a ricomprendere vantaggi economici anche non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito e che possono essere costituiti anche dal vantaggio di posizione sul mercato che le società hanno acquisito facendo ricorso a condotte illecite, fino ad assumere un ruolo di sostanziale monopolio, tanto più che la norma non richiede l'ulteriore requisito dell'ingiustizia del profitto conseguito.

L'argomento vale a maggior ragione per l'interesse o il vantaggio che il legislatore richiede, ancor più monte, per l'imputazione stessa di una forma di responsabilità a carico dell'ente, in quanto ciò che rileva, a tali fini, è che l'azione sia stata posta in essere per una qualsivoglia convenienza,

esclusiva o concorrente, del soggetto collettivo, indipendentemente da ogni collegamento di siffatto vantaggio, previsto o conseguito, con il profitto diretto derivante dal reato.

Se così è, non pare possa seriamente dubitarsi della sussistenza dell'indicato presupposto, in relazione alle condotte associative addebitate al gestore di fatto della Alfa e della Beta, avuto riguardo al programma criminoso dei sodalizi in esame ed ancor più specificamente agli obiettivi perseguiti dal ....

Si è infatti chiarito come **tali organismi criminali fossero stati costituiti ed operassero allo scopo precipuo di consentire l'importazione e la vendita, in evasione degli obblighi tributari, di prodotti petroliferi** soggetti ad imposta di consumo, materiale che perveniva, tra l'altro, proprio alla Alfa ed alla Beta, con la fittizia interposizione di compiacenti società cartiere, e veniva poi commercializzato in nero dalle due aziende, che, in buona parte, ne simulavano l'esportazione.

**E' evidente che**, trattandosi di operazioni commerciali imputabili non al ..., come persona fisica, ma alle ditte da questi amministrate, **i benefici economici derivanti dall'evasione d'imposta andavano a ricadere direttamente nei patrimoni aziendali.**

E' in altri termini pacifico il "vantaggio" conseguito dalla Alfa e dalla Beta per effetto della partecipazione del ... alle indicate associazioni, in buona sostanza costituito dall'acquisizione di enormi quantitativi di materia a condizioni particolarmente convenienti, in quanto fraudolentemente sottratti all'imposizione fiscale, e dai conseguenti profitti incamerati all'atto della successiva commercializzazione.

D'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel corso dell'udienza camerale, non pare che vi sia ragione di distinguere la posizione della Beta da quella della Alfa.

Se è vero che la Beta, all'epoca dei fatti, non era ancora in possesso di licenza per la gestione di un deposito fiscale, occorre pur rilevare come le risultanze investigative abbiano evidenziato la diretta partecipazione della ditta ad una parte consistente delle operazioni commerciali inquisite; sarà sufficiente ricordare, al riguardo, che le partite di olio combustibile provenienti dalla Spagna, seppur materialmente destinate alla Alfa venivano fatturate propri dalla Beta che, dunque, risultava esserne la formale acquirente. (cfr. pagg. 38 e ss. dell'ordinanza cautelare ed in particolare la conversazione riportata a pag. 41).

Senza dire che, dalla complessiva ricostruzione della vicenda, è emerso con assoluta evidenza che il ..., per il compimento dei traffici illeciti, si avvaleva indifferentemente di entrambe le ditte, a volte anche in contemporanea, potendo contare su un potere di gestione pressoché incontrastato, tale da

far ipotizzare una sostanziale coincidenza tra l'interesse della persona fisica e quello delle due aziende, amministrate dall'indagato in modo personalistico e totalitario.

Non vi è del resto alcuna prova che le ditte in esame si fossero dotate di modelli organizzativi idonei a prevenire gli illeciti, né che l'osservanza di tali modelli fosse stata affidata ad organismi autonomi di vigilanza o controllo e tanto meno che gli illeciti siano stati perpetrati mediante la fraudolenta elusione di strumenti atti ad evitarli; circostanze, si noti, il cui onere di dimostrazione, per atti compiuti dai vertici aziendali, è invertito a carico dell'ente, ex art. 6 decreto citato.

Di qui la sicura configurabilità di gravi indizi a carico della Alfa e della Beta in ordine agli illeciti amministrativi dipendenti da reato loro rispettivamente ascritti, con la precisazione che detti illeciti rilevano solo per la parte in cui vengono richiamate le condotte di reato addebitate a ... ai capi la), 1b) e 1c).

### **Esigenze cautelari in relazione alla richiesta di applicazione provvisoria di misure interdittive, scelta della misura**

Il P.M., ritenendo configurabile un concreto ed attuale pericolo di recidiva, chiede l'applicazione, nei confronti dei citati enti "della misura cautelare interdittiva per illecito amministrativo dipendente da reato, della interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione degli illeciti, nonché l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi ed il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione".

L'istanza, così formulata, è ovviamente inaccoglibile, perché in palese contrasto con il preciso disposto di cui all'art. 46 u.c., secondo cui le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Ne deriva che, nella specie, occorrerà stabilire se ricorrano le condizioni per disporre una soltanto delle misure elencate dal P.M, fermo restando che, per la tipologia d'illecito in contestazione, sono tutte astrattamente applicabili, sia in base all'art. 10 L. 146/06, sia in base all'art. 24-ter D.LGS. citato.

Al riguardo, sarà sufficiente richiamare le conclusioni cui si è già pervenuti nell'ordinanza cautelare emessa lo scorso ..., laddove si è dato conto, in linea generale, non soltanto dell'estrema gravità delle condotte inquisite - che hanno determinato, secondo la stima della G.d.F., un ingentissimo danno economico per l'Erario, per oltre 20 milioni di euro di imposta evasa - ma anche dell'indubbia pericolosità sociale degli organismi criminali posti sotto osservazione, impegnati, attraverso

articolazioni ramificate in vari ambiti del territorio nazionale, oltre che all'estero, nella sistematica importazione e diffusione di enormi quantitativi di prodotti petroliferi sottratti all'imposizione, mediante l'indiscriminata reiterazione delle condotte illecite, che non hanno subito interruzioni di sorta anche a seguito dei ripetuti interventi delle forze dell'ordine.

Per quel che più specificamente attiene al ..., in quella sede sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, si è poi sottolineato come l'indagato avesse già riportato due condanne definitive per reati specifici, cui si aggiungeva una serie di altri procedimenti ancora in corso, taluni per vicende analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, tanto che nei suoi confronti era stata già emessa una prima misura custodiale, in data ...

Orbene, i rilievi fin qui espressi in merito alla **sostanziale identificazione tra il suddetto ... e le due aziende per cui si procede** - gestite dall'indagato in assoluta autonomia e, di fatto, nella veste di effettivo proprietario, pur in assenza di formali cariche amministrative - inducono a ritenere che un analogo pericolo di recidiva ricorra anche a carico della Alfa e della Beta, stante la necessaria strumentalità delle due ditte, rispetto ai traffici illeciti gestiti dal prevenuto, che ha sempre agito non come singola persona fisica, ma nella veste di imprenditore del settore e, quindi, come gestore di strutture organizzate idonee allo svolgimento di simili attività commerciali.

Non rileva, al riguardo, la circostanza che sia già stata disposta una misura custodiale a carico del .... Si è infatti evidenziato, nell'ordinanza cautelare più volte richiamata, che l'indagato ha ampiamente dimostrato di poter operare anche per il tramite di fiduciari ed a prescindere da formali investiture, ciò che rende evidente come la misura cui è attualmente sottoposto (ad oggi gli arresti domiciliari) non costituisca, di per sé sola, un ostacolo alla prosecuzione dell'attività illecita delle due aziende, che potrebbero continuare ad operare con le medesime modalità, anche in quanto ancora oggi amministrata, per quel che risulta dagli atti, da quelle stesse persone che formalmente le gestivano all'epoca di commissione dei reati e che non hanno in alcun modo ostacolato le iniziative criminose del ....

In proposito, non sarà inutile sottolineare che, anche dopo l'emanazione della prima ordinanza cautelare, nessuno degli enti sopra elencati ha adottata una politica d'impresa orientata verso un diverso tipo di organizzazione, idonea a prevenire la commissione di analoghi reati; non risulta che siano stati approvati modelli organizzativi del tipo di quelli previsti dall' art. 17 lett.b) del D.LGS. 231/01; nessun passo è stato compiuto per risarcire i danni causati all'Erario e neppure si è proceduto, si ripete, ad una radicale sostituzione dei vertici aziendali, tanto meno per le esigenze procedurali connesse alla partecipazione all'udienza camerale, ex art. 39.



Non può che conseguire un giudizio negativo sulla "personalità" degli enti in questione, a conferma dell'esistenza di specifiche e rilevanti esigenze di prevenzione speciale.

Sotto altro profilo, va ancora evidenziato che ricorre senz'altro, nella vicenda in esame, almeno una delle condizioni alternativamente richieste dall'art. 13 del D.LGS., per l'applicazione di misure interdittive, tenuto conto dell'accertata reiterazione delle condotte criminose, che hanno comunque consentito anche profitti illeciti oggettivamente rilevanti.

Occorre pertanto verificare se le misure in astratto applicabili, tutte pienamente proporzionate all'entità dei fatti ed alle sanzioni irrogabili, siano idonee a soddisfare le indicate finalità di cautela e, in caso positivo, quale sia quella più adeguata allo scopo.

In tale ambito, è necessario ovviamente tener conto della natura delle attività criminose da prevenire, tutte legate alla commercializzazione di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di consumo, che costituisce, in ultima analisi, l'oggetto principale dell'attività economica delle due aziende; ne deriva che le richiamate esigenze di cautela potrebbero essere salvaguardate solo mediante l'applicazione di una misura interdittiva idonea a determinare l'interruzione dell'attività degli enti, quali quelle previste dall'art 9 cpv. lett.a) e b) del D.LGS.231.

E' tuttavia evidente che una simile decisione risulterebbe gravemente pregiudizievole per i numerosi dipendenti della Alfa e della Beta, cui va invece garantito il mantenimento del posto di lavoro, anche in considerazione delle dimensioni delle due aziende e delle notorie condizioni di disagio sociale del territorio.

L'inconveniente può essere evitato disponendo, in luogo della misura interdittiva, la nomina di un commissario giudiziale che, assumendo la gestione dei due enti, impedisca la ripetizione di condotte fraudolente del tipo di quelle per cui si procede e garantisca, al tempo stesso, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale,così come espressamente previsto, in presenza degli indicati presupposti, dagli artt. 15 e 45 comma 3 del D.citato.

L'incarico può essere affidato al dott. ..., commercialista, che avendo già assunto le funzioni di custode giudiziario degli impianti e dei depositi delle due aziende, assoggettati a sequestro preventivo con provvedimento di quest'Ufficio del ..., sembra essere la persona più adatta allo svolgimento del delicato compito, che avrà la durata di un anno, pari alla metà del limite massimo previsto per le sanzioni interdittive ex artt. 13 cpv. e 51 D.LGS. citato.

## **Sequestro**

Il P.M., come anticipato in premessa, chiede anche il sequestro preventivo delle quote sociali o azioni della Alfa e della Beta, nonché dei beni mobili ed immobili intestati alle due ditte, analiticamente indicati nell'istanza; ciò sia al fine di impedire che la libera disponibilità di tali beni possa aggravare le conseguenze dei reati o agevolare la protrazione della condotta criminosa, sia per evitare l'eventuale distrazione dei beni immobili dal patrimonio della società, sia, infine, in vista della possibile confisca per equivalente, ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 146 /06.

L'eterogeneità delle motivazioni addotte impone qualche precisazione di carattere preliminare.

Sotto un primo profilo, sembra evidente che non ricorrono, nel caso specie, le condizioni per disporre il sequestro conservativo dei beni appartenenti agli enti (misura cui verosimilmente allude il P.M., nel richiamare la possibile distrazione del patrimonio), non soltanto perché non è in alcun modo dimostrato che siano in atto manovre finalizzate a disperdere le garanzie patrimoniali per il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie, ma anche perché tale forma di sequestro è consentita, com'è noto, solo nel corso del processo di merito, stante l'espresso disposto di cui all'art. 316 c.p.p., riprodotto nell'art. 54 del D.LGS. 231.

Sarebbe invece senz'altro possibile un sequestro preventivo finalizzato ad impedire la protrazione degli illeciti, ma sul punto, come in precedenza accennato, si è già provveduto con decreto emesso da quest'Ufficio lo scorso ..., con cui sono stati vincolati, tra l'altro, gli impianti produttivi ed i depositi della Alfa e della Beta, proprio in considerazione del pericolo connesso al possibile nuovo impiego criminoso dei citati complessi aziendali, oltre che in vista dell'eventuale confisca, ex artt. 44 del DPR 504/95 e 301 DPR 43/73, trattandosi di mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui all'art. 40 DPR citato.

In relazione agli altri beni di cui, in questa sede, il P.M. chiede il sequestro, non è invece configurabile un analogo rapporto di strumentalità, tale da giustificare l'adozione della misura per finalità preventive.

A ben altre conclusioni occorre pervenire per quella parte della richiesta con cui si sollecita l'applicazione del vincolo reale sul patrimonio degli enti, in funzione della futura confisca per equivalente.

Nell'ordinanza custodiale richiamata in premessa, a fronte di un'analogha richiesta del P.M., avente ad oggetto sia i beni appartenenti agli indagati, sia quelli intestati agli enti, si era già dato conto, in linea generale, dell'applicabilità di tale specifica misura di sicurezza, in tema di reati transnazionali,

stante la portata generale dell'istituto introdotto dall'art. 11 della L. 146/06, che consente, qualora non sia possibile aggredire le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, "per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo", con espressione che chiaramente comprende l'intero provento del reato, in tutte le sue possibili accezioni.

Si era anche chiarito, in quella sede, che il sequestro preventivo di beni od altre utilità appartenenti agli indagati, funzionale alla successiva confisca di valore, poteva essere disposto per un valore corrispondente all'importo delle imposte da ciascuno evase, come calcolato dalla Guardia di Finanza, costituendo tale somma il profitto economico direttamente derivante dalle descritte operazioni di importazione ed immissione in consumo dei prodotti petroliferi fraudolentemente sottratti all'imposizione, a prescindere da ogni verifica in ordine all'esistenza di una relazione diretta tra gli illeciti ed i beni da aggredire, atteso che il ricorso all'istituto era giustificato proprio dall'impossibilità di risalire ai cespiti acquisiti con i profitti derivanti dai reati.

La richiesta era stata tuttavia disattesa, per la parte relativa ai beni intestati alle varie società coinvolte negli illeciti, soggetti giuridici ovviamente distinti dai singoli indagati, in quanto la norma che disciplina la confisca per equivalente ne circoscrive la portata ai soli beni che rientrano nella disponibilità del reo, salvo che si dimostri l'intestazione fittizia ad altre persone fisiche o giuridiche; ipotesi, quest'ultima, che neanche il P.M. prospettava, per quel che attiene al patrimonio delle società.

Si era ancora evidenziato, al riguardo, che solo nell'eventualità in cui gli enti in questione fossero stati a loro volta chiamati a rispondere degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati commessi dai rispettivi amministratori, sarebbe stato possibile applicare, nei loro confronti, l'analogo istituto previsto dagli artt. 19 e 53 del D.LGS. 231, che prevedono esattamente la confisca e, in fase cautelare, il sequestro preventivo delle somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Ne deriva che, ad oggi, avendo il P.M. formalmente contestato alla Alfa ed alla Beta gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non vi è più alcun ostacolo al sequestro di beni mobili o immobili intestati ai due enti, per un valore corrispondente al provento dei reati, in vista della futura confisca di valore.

La misura potrà peraltro riguardare soltanto i cespiti effettivamente appartenenti alle due ditte - con esclusione, quindi, delle quote societarie, per definizione intestate ai singoli soci, non all'ente in

quanto tale - per un valore corrispondente al provento degli illeciti, che può essere determinato nella misura di euro 10.096.447,03, pari, secondo i calcoli effettuati dalla G.d.F., al beneficio economico conseguito dalla Alfa e dalla Beta, sotto forma di evasione d'imposta, per effetto della partecipazione del citato ... alle contestate associazioni per delinquere.

L'individuazione dei beni da vincolare, secondo il criterio già adottato nella prima ordinanza, deve invece essere necessariamente rimessa al P.M., quale organo demandato all' esecuzione del provvedimento, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 12580 del 25/02/10), non disponendo questo giudice di dati sufficienti a determinare l'esatto valore dei cespiti elencati nella richiesta, cui potrebbero in ogni caso aggiungersi anche altri beni che risultassero nella disponibilità degli enti.

Resta solo da aggiungere che per la determinazione del valore dei beni da sequestrare non si è tenuto conto dell' analogo provvedimento già adottato nei confronti del ..., dovendo l' eventuale suddivisione essere necessariamente rinviata alla fase di merito.

In tal senso è del resto orientata anche la giurisprudenza di legittimità, che, nel richiamare il principio solidaristico vigente nel concorso di persone nel reato, ex art. 187 c.p., in relazione agli artt. 1292, 2055 e 2058 c.c., sottolinea che tale solidarietà non si pone in alcun modo in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, e di quella relativa anche alle conseguenze civili del reato, sicché deve ritenersi non contrastante con i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con L. n. 848 del 1955) il fatto che il concorrente nel reato possa essere chiamato a rispondere dell' intero profitto che gli autori del reato hanno ricavato dall' illecito, e non soltanto della quota che di esso egli abbia eventualmente ricevuto.... L' applicazione di tale principio ... comporta che... nessuna illegittimità può essere ravvisata nel provvedimento di sequestro che, in funzione della futura possibile confisca anche per equivalente, venga disposto sui beni del singolo concorrente avendo come parametro l' intero ammontare del profitto derivante dal reato. Sarà quindi la decisione di merito a determinare se sussistono i presupposti per disporre la confisca e a statuire in ordine alle responsabilità individuali sulla base degli esiti del giudizio svoltosi nel contraddittorio (cfr. ancora Cass. Pen., sez. III, n. 12580 del 25/02/10, già richiamata).

Si ritiene, infine, di dover rimettere al P.M. anche il compito di provvedere alla nomina del custode dei beni che saranno materialmente vincolati e, se necessario, di un amministratore giudiziario, ex artt. 259 c.p.p. e 92 - 104 disp. Att. c.p.p. (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 6459 del 16/12/2010).